

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 marzo 2014, n. 50.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL  
DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, N. 4

*L'articolo 1 è soppresso.*

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014»;

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro»».

*All'articolo 3:*

*alla rubrica, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19» e dopo le parole: «29 maggio 2012» sono inserite le seguenti: «e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto»;*

*al comma 1, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19»;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*


«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

*al comma 2, alinea:*

*dopo le parole: «alla data del 17 gennaio 2014» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis»;* *le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «31 luglio 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014»;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data»;



al comma 4:

al primo periodo, la parola: «Albereto» è sostituita dalla seguente: «Albareto», dopo le parole: «La Rocca e Navicello,» sono inserite le seguenti: «nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,», dopo le parole: «l'inagibilità» sono inserite le seguenti: «, anche temporanea,» e le parole: «, verificata dall'autorità comunale» sono sostituite dalle seguenti: «o dei terreni agricoli»;

al secondo periodo, dopo le parole: «L'autorità comunale» sono inserite le seguenti: «, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente,»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «dall'evento alluvionale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi alluvionali»;

al secondo periodo, le parole: «Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono» e le parole: «si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale»;

al terzo periodo, le parole: «il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono»;

al comma 7, le parole: «dell'O.P.C.M. n. 3536/2003» sono sostituite dalle seguenti: «dell'O.P.C.M. n. 3536/2006».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). — 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l'As-

sociazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.


3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».

All'articolo 4, comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;




*Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:*

«Allegato 1-bis (Articolo 3, comma 1-bis)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
BL	Agordo
BL	Alano di Piave
BL	Alleghe
BL	Auronzo di Cadore
BL	Belluno
BL	Borca di Cadore
BL	Calalzo di Cadore
BL	Canale d'Agordo
BL	Castellavazzo
BL	Cencenighe Agordino
BL	Chies d'Alpago
BL	Cibiana di Cadore
BL	Colle Santa Lucia
BL	Comelico Superiore
BL	Cortina d'Ampezzo
BL	Danta di Cadore
BL	Domegge di Cadore
BL	Falcade
BL	Farra d'Alpago
BL	Feltre
BL	Forno di Zoldo
BL	Gosaldo
BL	La Valle Agordina
BL	Lamon
BL	Lentiai
BL	Limana
BL	Livinallongo del Col di Lana
BL	Longarone
BL	Lorenzago di Cadore
BL	Lozzo di Cadore
BL	Mel
BL	Ospitale di Cadore
BL	Pedavena
BL	Perarolo di Cadore
BL	Pieve d'Alpago
BL	Pieve di Cadore
BL	Ponte nelle Alpi
BL	Puos d'Alpago
BL	Rivamonte Agordino
BL	Rocca Pietore
BL	San Nicolò di Comelico
BL	San Pietro di Cadore
BL	San Tomaso Agordino
BL	San Vito di Cadore



<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
BL	Santo Stefano di Cadore
BL	Sappada
BL	Selva di Cadore
BL	Seren del Grappa
BL	Sovramonte
BL	Taibon Agordino
BL	Tambre
BL	Trichiana
BL	Vallada Agordina
BL	Valle di Cadore
BL	Vigo di Cadore
BL	Vodo di Cadore
BL	Voltago Agordino
BL	Zoldo Alto
BL	Zoppè di Cadore
PD	Abano Terme
PD	Agna
PD	Anguillara Veneta
PD	Arquà Petrarca
PD	Baone
PD	Barbona
PD	Battaglia Terme
PD	Boara Pisani
PD	Bovolenta
PD	Cadoneghe
PD	Campodarsego
PD	Carmignano di Brenta
PD	Casale di Scodosia
PD	Cervarese Santa Croce
PD	Cinto Euganeo
PD	Cittadella
PD	Codevigo
PD	Este
PD	Fontaniva
PD	Galzignano Terme
PD	Gazzo
PD	Grantorto
PD	Granze
PD	Limena
PD	Lozzo Atestino
PD	Maserà di Padova
PD	Masi
PD	Megliadino San Fidenzio
PD	Megliadino San Vitale




<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
PD	Merlara
PD	Monselice
PD	Montagnana
PD	Montegrotto Terme
PD	Padova
PD	Pernumia
PD	Piacenza d'Adige
PD	Piazzola sul Brenta
PD	Ponso
PD	Pontelongo
PD	Pozzonovo
PD	Rovolon
PD	Rubano
PD	Saccolongo
PD	San Giorgio delle Pertiche
PD	San Martino di Lupari
PD	San Pietro Viminario
PD	Santa Giustina in Colle
PD	Santa Margherita d'Adige
PD	Sant'Urbano
PD	Selvazzano Dentro
PD	Teolo
PD	Tombolo
PD	Torreglia
PD	Urbana
PD	Veggiano
PD	Vescovana
PD	Vighizzolo d'Este
PD	Vigodarzere
PD	Villa Estense
PD	Villafranca Padovana
PD	Vo'
RO	Adria
RO	Ariano nel Polesine
RO	Bagnolo di Po
RO	Bergantino
RO	Castelguglielmo
RO	Ceregnano
RO	Corbola
RO	Ficarolo
RO	Gavello
RO	Giacciano con Baruchella
RO	Loreo
RO	Melara



<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
RO	Porto Tolle
RO	Rosolina
RO	San Bellino
RO	Stienta
RO	Taglio di Po
RO	Trecenta
TV	Arcade
TV	Asolo
TV	Borso del Grappa
TV	Breda di Piave
TV	Caerano di San Marco
TV	Cappella Maggiore
TV	Carbonera
TV	Casale sul Sile
TV	Castelfranco Veneto
TV	Cavaso del Tomba
TV	Cessalto
TV	Cimadolmo
TV	Cison di Valmarino
TV	Codognè
TV	Colle Umberto
TV	Conegliano
TV	Farra di Soligo
TV	Follina
TV	Fontanelle
TV	Fregona
TV	Godega di Sant'Urbano
TV	Gorgo al Monticano
TV	Istrana
TV	Mansuè
TV	Mareno di Piave
TV	Maser
TV	Maserada sul Piave
TV	Meduna di Livenza
TV	Morgano
TV	Moriago della Battaglia
TV	Motta di Livenza
TV	Nervesa della Battaglia
TV	Oderzo
TV	Orsago
TV	Paderno del Grappa
TV	Paese
TV	Pieve di Soligo
TV	Ponzano Veneto



<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
TV	Portobuffolè
TV	Possagno
TV	Preganziol
TV	Refrontolo
TV	Resana
TV	Roncade
TV	San Fior
TV	San Pietro di Feletto
TV	San Polo Di Piave
TV	San Vendemiano
TV	San Zanone degli Ezzelini
TV	Santa Lucia di Piave
TV	Sarmede
TV	Sernaglia della Battaglia
TV	Silea
TV	Susegana
TV	Tarzo
TV	Trevignano
TV	Valdobbiadene
TV	Vazzola
TV	Vidor
TV	Villorba
TV	Vittorio Veneto
TV	Volpago del Montello
VE	Annone Veneto
VE	Campolongo Maggiore
VE	Caorle
VE	Cavarzere
VE	Ceggia
VE	Chioggia
VE	Cinto Caomaggiore
VE	Concordia Sagittaria
VE	Eraclea
VE	Fossalta di Piave
VE	Fossò
VE	Gruaro
VE	Jesolo
VE	Meolo
VE	Mira
VE	Musile di Piave
VE	Portogruaro
VE	Quarto d'Altino
VE	Salzano
VE	San Donà di Piave



<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
VE	San Michele al Tagliamento
VE	Santa Maria di Sala
VE	Santo Stino di Livenza
VE	Scorzè
VE	Torre di Mosto
VE	Venezia
VI	Agugliaro
VI	Albettone
VI	Altavilla Vicentina
VI	Arcugnano
VI	Arzignano
VI	Asiago
VI	Barbarano Vicentino
VI	Bolzano Vicentino
VI	Breganze
VI	Brendola
VI	Brogliano
VI	Caldogno
VI	Caltrano
VI	Calvene
VI	Campiglia dei Berici
VI	Carrè
VI	Castelgomberto
VI	Chiampo
VI	Cornedo Vicentino
VI	Costabissara
VI	Creazzo
VI	Crespadoro
VI	Dueville
VI	Enego
VI	Fara Vicentino
VI	Gambellara
VI	Gambugliano
VI	Grisignano di Zocco
VI	Isola Vicentina
VI	Longare
VI	Lonigo
VI	Lusiana
VI	Malo
VI	Marostica
VI	Mason Vicentino
VI	Molvena
VI	Monte di Malo
VI	Montebello Vicentino





<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
VI	Montecchio Maggiore
VI	Montegalda
VI	Montegaldella
VI	Monteviale
VI	Montorso Vicentino
VI	Mossano
VI	Nanto
VI	Nogarole Vicentino
VI	Noventa Vicentina
VI	Orgiano
VI	Pianezze
VI	Posina
VI	Pozzoleone
VI	Quinto Vicentino
VI	Romano d'Ezzelino
VI	Salcedo
VI	San Vito di Leguzzano
VI	Sandrigo
VI	Sarcedo
VI	Sarego
VI	Sossano
VI	Sovizzo
VI	Torrebelvicino
VI	Torri di Quartesolo
VI	Trissino
VI	Valli del Pasubio
VI	Vicenza
VI	Villaga
VI	Villaverla
VR	Angiari
VR	Arcole
VR	Badia Calavena
VR	Bevilacqua
VR	Brentino Belluno
VR	Brenzzone
VR	Caprino Veronese
VR	Castagnaro
VR	Castel d'Azzano
VR	Cazzano di Tramigna
VR	Cologna Veneta
VR	Fumane
VR	Gazzo Veronese
VR	Grezzana
VR	Isola Rizza



<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
VR	Minerbe
VR	Montecchia di Crosara
VR	Negrar
VR	Nogara
VR	Povegliano Veronese
VR	Roncà
VR	Roverchiara
VR	Roverè Veronese
VR	San Giovanni Ilarione
VR	San Martino Buon Albergo
VR	San Mauro di Saline
VR	San Pietro di Morubio
VR	Soave
VR	Terrazzo
VR	Tregnago
VR	Valeggio sul Mincio
VR	Velo Veronese
VR	Vestenanova
VR	Villafranca di Verona
VR	Zimella

».

*Al titolo:*

*e parole:* «urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni» sono soppresse.

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2012):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Letta) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Saccomanni) il 29 gennaio 2014.

Assegnato alla VI Commissione (finanze), in sede referente, il 30 gennaio 2014 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, II, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla VI Commissione l'11 febbraio 2014; l'11, 13, 18 e 19 marzo 2014.

Esaminato in Aula il 6 febbraio 2014 e il 17 marzo 2014 e approvato il 19 marzo 2014.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1401):

Assegnato alla 6ª Commissione (finanze e tesoro), in sede referente, il 20 marzo 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 e 26 marzo 2014.

Esaminato dalla 6ª Commissione, in sede referente, il 25 e 26 marzo 2014.

Esaminato in Aula il 26 marzo 2014 e approvato il 27 marzo 2014.

## AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2014.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

14G00065

